



*Unione di Comuni
Città - Territorio Val Vibrata
64015 Nereto
Teramo*

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE E PATROCINIO

INDICE

TITOLO I – CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE

- ART. 1 – Finalità ed aree di intervento
- ART. 2 – Tipologia e natura delle provvidenze
- ART. 3 – Indirizzi del Consiglio dell'Unione
- ART. 4 - Richiesta di provvidenze
- ART. 5 – Istruttoria delle richieste
- ART. 6 – Criteri di assegnazione
- ART. 7 – Modalità di erogazione
- ART. 8 – Verifica dello stato di attuazione
- ART. 9 – Condizioni generali di concessione
- ART. 10 - Decadenza
- ART. 11 – Albo dei beneficiari di provvidenze

TITOLO II – PATROCINIO GRATUITO ED USO DELLO STEMMA

- ART. 12 – Patrocinio
- ART. 13 – Criteri di concessione del patrocinio
- ART. 14 – Presentazione delle domande di patrocinio
- ART. 15 – Comitati d'onore
- ART. 16 – Uso del Gonfalone
- ART. 17 – Diffusione del regolamento
- ART. 18 – Abrogazione
- ART. 19 – Entrata in vigore

TITOLO I – CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE

ART. 1 - Finalità ed are di intervento

L'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata stabilisce con il presente regolamento, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i., i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a privati, ad Associazioni, Comitati, Istituzioni ed organismi senza fini di lucro e comunque operanti nel territorio di competenza, che nel proprio territorio perseguono fini assistenziali, solidaristici, umanitari, culturali, turistici, sportivi, ambientalistici, civili e sociali in genere.

Il sostegno della Amministrazione è concedibile anche quando analoghe attività ed iniziative sono promosse ed organizzate dagli stessi soggetti e dalle associazioni indicate nel comma 1 fuori del territorio dell'Unione di Comuni allo scopo di rappresentare i valori, gli interessi e l'immagine del territorio vibratiano.

Stabilisce altresì i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico.

L'Ente dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità vibratiana.

ART. 2 - Tipologia e natura delle provvidenze

1. Per gli scopi di cui all'art.1 l'Amministrazione stanziava ogni anno nel proprio bilancio, secondo le disponibilità finanziarie, somme destinate alla concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti pubblici e privati, ad Associazioni, Comitati, Istituzioni ecc., che svolgono un'attività rientrante negli scopi di cui all'art.1

2. Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alle controparti si articolano in forma di:

- sovvenzioni, allorquando l'Amministrazione si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici.
- contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide.
- sussidi, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti.
- vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Ente.

ART. 3 – Indirizzi del Consiglio dell'Unione

1. Il consiglio dell'Ente determina l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare complessivamente e individua le forme di pubblicità e informazione

2. Il Consiglio stabilisce, con propri indirizzi, di norma contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione, quali siano le tipologie delle iniziative e/o delle attività verso le quali indirizzare prioritariamente le assegnazioni delle provvidenze di cui all'art.2.

ART. 4 - Richiesta di provvidenze

1. Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Presidente, devono contenere una descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e delle modalità e fonti di finanziamento. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

2. Nella domanda di contributo, salvo che non sia previsto nei singoli statuti, gli interessati dovranno dichiarare espressamente che non viene perseguito alcun fine di lucro o di guadagno.

3. Le richieste di contributo riferite ad attività ordinaria annuale, devono essere presentate nel termine perentorio del 28 (29) febbraio di ogni anno per l'anno in corso e devono contenere ogni notizia ed informazione utile ad una corretta valutazione della rilevanza anche territoriale delle iniziative e manifestazioni, nonché dell'interesse perseguito, oltre al piano dei costi e l'indicazione dei costi e l'indicazione di eventuali contributi richiesti ed ottenuti ed ogni altra notizia utile.

Le domande dovranno essere corredate da:

- a) copia dello statuto vigente del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente;
- b) copia dell'ultimo bilancio di esercizio, in quanto richiesto per legge, con le relazioni che lo accompagnano, ovvero adeguata documentazione;
- c) relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli ricavabili dalle attività a pagamento.
- d) attività che si propone di svolgere in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Unione di Comuni;

4. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono essere presentate entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa o di inizio delle attività e contenere le indicazioni di cui al precedente comma, lettere a), b), c) e una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale, del preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.

5. L'Ente può richiedere ai soggetti interessati la documentazione integrativa utile alla migliore conoscenza della attività e alla precisa definizione della istruttoria.

ART. 5 - Istruttoria delle richieste

1. Le richieste di provvidenze finanziarie sono assegnate per l'istruttoria al servizio contributi, che provvede alla verifica ed al riscontro della documentazione prodotta entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda ed alla verifica della corrispondenza della richiesta con gli indirizzi di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento.

ART. 6 - Criteri di assegnazione

1. La Giunta, in base agli indirizzi di cui all'art. 4 c.2, alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e conduzione dell'istruttoria, predispone il piano di riparto delle provvidenze con riferimento ai seguenti criteri generali:

- a) per attività annuale del richiedente:
 - a.1. assenza di fini di lucro statutarie;
 - a.2. utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e della attività annualmente svolta;
 - a.3. coincidenza della attività con interessi generali o diffusi nella comunità vibratiana;

- a.4. rilevanza territoriale dell'attività;
- a.5. grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica;
- a.6. attività svolte in favore dell'Ente

b) per attività specifiche e singole iniziative

- b.1 rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
- b.2 conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali dell'Amministrazione
- b.3 valenza e ripercussione territoriale;
- b.4 entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento delle iniziative e delle attività;
- b.5 entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica

2. La partecipazione dell'Ente in qualità di promotore o di associato al soggetto richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze.

3. Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno le provvidenze a favore della attività annuali e specifiche e quelle di sostegno di singole iniziative sono, tra loro alternative.

ART. 7 – Modalità di erogazione

1. L'erogazione delle provvidenze comunque assegnate è disposta nel seguente modo:

a) contributi ordinari:

- a.1 l'50% alla esecutività della deliberazione di concessione;
- a.2 il saldo a presentazione di relazione consuntiva accompagnata dal rendiconto della destinazione del contributo concesso; copia del bilancio preventivo e consuntivo e documentazione giustificativa delle spese;

b) contributi per attività specifiche e/o iniziative:

a presentazione di relazione consuntiva sull'attività, sui risultati conseguiti e documentazione giustificativa delle spese e conto consuntivo. Comunque non possono essere erogati contributi qualora dalla documentazione risulti che il beneficiario abbia chiuso il conto consuntivo con un attivo di gestione;

2. La documentazione giustificativa delle spese può in ogni caso essere sostituita da apposita documentazione in copia conforme. La corresponsione dei benefici è subordinata alla presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti a.2) e b) e, in ogni caso, non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale dei benefici e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute in relazione alla percentuale d'intervento dell'Ente.

ART. 8 – Verifica dello stato di attuazione

1. L'Ente verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto delle provvidenze concesse. I controlli sono effettuati, nel rispetto dell'autonomia dei singoli beneficiari, tramite il personale dipendente dei servizi competenti per materia autorizzate all'uopo, compreso il Revisore dei Conti dell'Ente;

2. Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'attività e delle iniziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, la Giunta sospende l'intervento. In caso di persistenza o di

immodificabilità della situazione irregolare è disposta dalla Giunta la revoca del provvedimento fatte salve eventuali azioni di recupero.

3. La situazione di inadempimento riscontrata, ove non derivi da cause oggettive, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il successivo biennio.

ART. 9 - Condizioni generali di concessione

1. L'Ente, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

2. L'Unione non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

3. I soggetti assegnatari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso dell'Unione. La mancata evidenziazione dell'intervento dell'Unione comporta la revoca del contributo.

ART. 10 – Decadenza

1. I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
- b) non venga presentata documentazione prescritta all'art. 9 entro dodici mesi dall'assegnazione;
- c) siano intervenute modifiche del programma tali da alterare sostanzialmente l'iniziativa proposta;
- d) non venga evidenziato negli atti e nelle manifestazioni esteriori il concorso dell'Unione nel finanziamento dell'attività o dell'iniziativa.

2. L'accertamento delle realizzazioni in forma parziale comporta la rideterminazione dell'assegnazione.

3. Al recupero della somme erogate si provvede nelle forme di legge.

ART. 11 – Albo dei beneficiari di provvidenze

1. Ai fini della pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno è istituito ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.1991 n. 412 s.m.i. l'Albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del Bilancio dell'Unione.

2. L'Albo è aggiornato con appositi elenchi annuali, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.

3. Il Settore Bilancio e Programmazione finanziaria cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti

4. L'Albo è pubblicizzato presso la cittadinanza nelle forme più idonee e può essere consultato da ogni cittadino presso l'ufficio ragioneria.

TITOLO II – PATROCINIO GRATUITO ED USO DELLO STEMMA

ART. 12 - Patrocinio

1. Il patrocinio è concesso a:
 - Università;
 - Associazioni ed Istituzioni che, per notorietà e struttura sociale possedute, danno garanzia e validità delle iniziative;
2. Non è ammessa la concessione di patrocinio alle iniziative promosse da Enti, Associazioni, Organizzazioni pubbliche e private per fini di lucro o commerciali nonché a favore di organizzazioni politiche, sindacali o rappresentative di interessi di categorie economiche e sociali;
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio dell'Unione.

ART. 13 - Criteri di concessione del patrocinio

1. Il patrocinio può essere concesso soltanto a quelle iniziative e manifestazioni che coinvolgano parte o tutto il territorio vibtatiano o abbiano una rilevante ricaduta per il territorio e la comunità provinciale e che rappresentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - Siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell'Ente;
 - Siano corrispondenti alle esigenze di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico che l'Unione rappresenta.
2. Le domande di patrocinio devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente e devono illustrare contenuti, fini, tempi e modalità di svolgimento delle iniziative;
3. I soggetti che beneficiano del patrocinio sono di norma autorizzati all'uso dello stemma;
4. La concessione di patrocinio non comporta spese a carico del Bilancio dell'Ente.
5. Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio vibtatiano, purché presentino un contenuto strettamente legato all'Unione.

ART. 14 - Presentazione delle domande di Patrocinio

1. Le domande di patrocinio devono essere trasmesse al Presidente dell'Unione, di norma, almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa;

ART. 15 - Comitati d'onore

1. Il Presidente dell'Unione può autorizzare la partecipazione dell'Unione in Comitati che conferiscano prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali;
2. L'Adesione ai Comitati d'Onore è richiesta dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al Presidente dell'Unione;
3. I promotori ed organizzatori delle manifestazioni od iniziative alle quali l'Unione aderisce ai Comitati d'Onore ne danno atto nella documentazione e negli atti ad essa relativi.

ART. 16 - Uso del Gonfalone

1. Il Gonfalone dell'Unione è conservato presso la sede istituzionale dell'Unione;
2. Il Presidente dell'Unione stabilisce la partecipazione del Gonfalone alle manifestazioni pubbliche, ricorrenze e cerimonie valutandone la conformità ai fini pubblici ed agli interessi collettivi dei quali l'Unione è depositaria.

ART. 17 - Diffusione del regolamento

1. La Giunta Complessiva dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento.

ART. 18 - Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato ogni altro provvedimento in contrasto con le presenti disposizioni.

ART. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni ed entrerà in vigore alla scadenza di tale periodo.